

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE TELEMATICA EX ART. 3 N. 4 D.LGS. 28/10

1. IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE TELEMATICA

1. Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e della sicurezza delle comunicazioni. Il procedimento di mediazione telematico integra e completa, ai sensi dell'art. 3 n. 4 del D.Lgs. 28/10, l'offerta di servizi di mediazione dell'Organismo di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Prato, iscritto al n° 157 del Registro degli Organismi di Mediazione. Esso è in ogni caso regolato dal Regolamento dell'Organismo di Conciliazione per quanto non espressamente previsto nel presente documento e rappresenta unicamente una modalità di fruizione del servizio.

2. La mediazione in modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso, aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. È sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del Mediatore presso la sede dell'Organismo.

3. L'utilizzo di questo servizio può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà essere integrato con comunicazioni nelle modalità tradizionali (telefoniche, a mezzo fax, posta, e-mail, ecc.).

4. Il servizio telematico è accessibile dal sito web gestito dalla piattaforma web ConciliaSfera della società SFERABIT SRL di Torino al seguente link:

https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php?dir=coaprato

5. Le parti che intendono avvalersi di tale procedura si rendono responsabili dell'idoneità della propria strumentazione sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto il profilo dell'adeguatezza tecnica.

6. L'attivazione del servizio di mediazione in videoconferenza è subordinata alla valutazione dell'opportunità e della possibilità organizzativa e gestionale di fruizione che spetta insindacabilmente all'Organismo di Mediazione.

2. RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

1. La sicurezza del collegamento web è garantita dalla crittografia attraverso certificati digitali SSL.

2. L'accesso al servizio è riservato agli iscritti alla piattaforma mediante autenticazione con nome utente e password; il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato a ulteriore garanzia di riservatezza. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da Enti riconosciuti a livello internazionale. Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema; in caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso. Anche il deposito dell'istanza di mediazione online sottostà alla regola di sicurezza generale che prevede l'autenticazione dell'utente alla piattaforma. L'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on line, garantendo, altresì, la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica.

3. Il mediatore e le parti costituite, previa autenticazione, avranno la possibilità di accedere al fascicolo telematico, di visualizzare gli atti e i documenti depositati di loro competenza. Solo il Mediatore e la

segreteria dell'Organismo di Mediazione hanno la possibilità di caricare atti e provvedimenti all'interno del fascicolo telematico.

4. Solo la Segreteria dell'organismo di Mediazione ha la facoltà di accogliere o rigettare le istanze pervenute telematicamente.

3. INCONTRO DI MEDIAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

1. Gli incontri di mediazione in videoconferenza si svolgono a mezzo piattaforma CSP Microsoft Enterprise E4 App Teams, purché le parti richiedenti siano munite di adeguati mezzi informatici: computer ed altra apparecchiatura dotata di webcam, microfono, adeguata connessione internet, ecc.

2. L'incontro di mediazione avviene all'interno di una "stanza virtuale", creata e abilitata ad hoc, che consente l'accesso in web conference esclusivamente ai partecipanti, al mediatore ed eventualmente al funzionario della segreteria. Il link univoco viene inviato al momento della comunicazione dell'incontro.

3. Durante l'incontro, il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti; le parti, all'interno di sessioni riservate, hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderino non sia resa nota alla controparte.

4. La "stanza virtuale" oltre a rendere disponibili i flussi comunicativi in modalità audio/video, è corredata a questo proposito da altri strumenti di interazione (status utente, chat, attivazione di sessioni separate, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto di un efficace svolgimento dell'incontro.

6. E' garantito inoltre il completo isolamento dei flussi audio, video e documentali riguardanti la "stanza virtuale" stessa.

7. Il sistema garantisce, altresì, la riservatezza, l'integrità e la conservazione dei dati sensibili, trattati secondo quanto previsto dal privacy disclaimer del fornitore.

8. Le parti e il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate nella comunicazione inviata alle parti dalla piattaforma telematica.

9. L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web.

10. Al termine dell'incontro, la segreteria dell'Organismo provvederà ad inviare a mezzo PEC copia del verbale e dell'eventuale accordo di conciliazione in formato PDF, predisposto nel corso del procedimento, alla/e parte/i connessa/e da remoto. La parte e l'avvocato collegati da remoto procederanno alla sottoscrizione del verbale e dell'eventuale accordo di conciliazione con firma digitale e quindi alla trasmissione dello stesso a mezzo PEC alla segreteria dell'Organismo. In caso di indisponibilità della firma digitale della parte, ai sensi dell'art. 83, comma 20-bis, terzo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, l'avvocato che sottoscrive con firma digitale può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione qualora la parte in mediazione disponga di idonei strumenti informatici per la stampa e la scansione del verbale e dell'accordo di conciliazione. Il verbale e l'eventuale accordo di conciliazione sottoscritti con tale modalità dovranno essere trasmessi a mezzo PEC alla segreteria dell'Organismo.

11. L'Organismo si riserva la facoltà di utilizzare, per motivi tecnico-gestionali, altra piattaforma on-line rispetto a quella sopra indicata anch'essa conforme agli standard di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa.